Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì 8 dicembre** — **Numero 287**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 43, lettera S della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1131.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - AVVISO DI CORTE.

REGIO DECRETO-LEGGE *12 novembre 1921, n. 1659, che estende alle nuove Provincie le norme vigenti nel Regno circa i contratti agrari e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.*

REGIO DECRETO *16 novembre 1921, n. 1700, concernente l'indennità da accordarsi ad alcuni tra gli uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.*

REGIO DECRETO *12 novembre 1921, n. 1594, che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.*

REGIO DECRETO-LEGGE *22 dicembre 1921, n. 1678, contenente nuove norme e nuove tariffe per le tasse automobilistiche.*

REGIO DECRETO *8 novembre 1921, n. 1693, che estende ai funzionari del cessato regime confermato e riassunto in servizio nelle Amministrazioni statali dei territori annessi, le disposizioni del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, circa il pagamento del premio di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-921.*

REGIO DECRETO *28 ottobre 1921, n. 1631, che modifica il primo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1919, n. 991, che detta norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.*

REGIO DECRETO *3 novembre 1921, n. 1623, che stabilisce la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio industriale.*

REGIO DECRETO *12 novembre 1921, n. 1638, che modifica l'art. 24, quarto comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, sugli assegni straordinari sul fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.*

REGIO DECRETO *19 novembre 1921, n. 1682, che modifica l'art. 7 del regolamento 2 luglio 1914, n. 811, sui veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.*

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. sir Ronald Graham, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Gran Bretagna.

Roma, 8 dicembre 1921.

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, *che estende alle nuove Provincie le norme vigenti nel Regno circa i contratti agrari e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871, e 30 giugno 1918, n. 880 il R decreto 14 settembre 1919, n. 1726, e i decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n 6;

Vista la legge 7 aprile 1921, n 407, contenente disposizioni relative ai contratti di locazione di fondi rustici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e del lavoro e della previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, i contratti agrari in determinati casi e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo sono regolati secondo le norme del presente decreto.

CAPO I.

Revisione del prezzo della locazione

Art. 1.

Nei contratti verbali o scritti, di locazione dei fondi rustici od anche di semplice affitto per pascolo con corrisposta di un canone fisso in danaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, i locatori od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone a decorrere dalla annata agraria 1920-921 e fino a tutto l'anno agrario 1921-922.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima con una valutazione complessiva.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge o per ordinanza dei commissari generali civili.

Art. 2.

Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo fra le parti, il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale di cui all'art. 16 del presente decreto, competente a giudicare per ragioni di luogo.

Le parti dovranno presentare le loro istanze di revisione del canone di fitto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto.

La Commissione può negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze, indipendenti dalla volontà del locatario stesso, per cui questo non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito ed analogamente può respingere la domanda del conduttore.

Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata l'una o l'altra domanda, essa determinerà la misura dell'aumento o della riduzione tenendo conto, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu conchiuso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore o dal conduttore, nonchè di tutti quegli altri elementi di carattere tecnico-economico-sociale, che possono influire - ostacolandola o favorendola - sulla produzione agraria.

Ove la Commissione accolga la domanda di aumento del canone di fitto, il conduttore - entro quindici giorni dalla notificazione della decisione - avrà diritto (dandone partecipazione al locatore) di ritenere risolto il contratto per la fine dell'annata agraria in corso alle epoche e nei modi previsti dal contratto o, in mancanza, dalla consuetudine, semprechè manchino a questo termine almeno due mesi; rimanendo fermo nel conduttore l'obbligo di corrispondere per l'annata in corso l'aumento stabilito dalla Commissione.

Art. 3.

In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.

Per le piccole affittanze, l'aumento di cui al precedente comma, non potrà eccedere il 50 per cento. È piccolo affittuario, agli effetti del presente decreto, colui il quale coltiva il fondo, preso in affitto, col lavoro prevalente proprio e di persone della sua famiglia.

Per le affittanze collettive o comunque gestite da cooperative agricole di lavoratori della terra le disposizioni del presente decreto non si applicano.

Art. 4.

In caso di subaffitti, il primo locatore non potrà conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovrà, in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

Per i locatori intermedi, l'aumento non potrà superare la somma dovuta al primo locatore, salvo il caso di cui il seguente comma.

Ove si tratti di sublocazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non può eccedere il trenta per cento, le Commissioni, secondo equità, potranno, fino al limite massimo dell'ottanta per cento, fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalle decisioni che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.

In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sublocatori, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata ciascuno per la sua parte, ed in caso di diminuzione, l'eventuale abbuono starà a carico del sublocatore e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinerà.

Art. 5.

Ove la parte locatrice sia un Ente morale od un'istituzione di pubblica beneficenza la Commissione nel suo giudizio potrà, secondo equità, superare i limiti di aumento del canone di affitto, indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3.

CAP. II.

Disdette e sfratti.

Art. 6.

Il ministro per l'agricoltura ha facoltà di prorogare con suo decreto, fino a tutto l'anno agrario 1921-922, la esecuzione delle licenze e degli sfratti agricoli, fissando nel decreto stesso le condizioni e i limiti di applicabilità del provvedimento.

Il decreto del ministro è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

La proroga lascia ferma la efficacia giuridica delle disdette legalmente date.

CAPO III.

Dei Comitati di conciliazione e delle commissioni arbitrali

Art. 7.

In ogni sede di tribunale circolare o provinciale delle nuove Provincie del Regno è istituito un Comitato che provvede, oltre a quanto è deferito alla sua competenza nell'art 8 del presente decreto, al rilevamento dei patti agrari indicando al caso le norme per il loro miglioramento e perfezionamento.

Art. 8.

Il Comitato di conciliazione, su richiesta delle parti interessate o dell'autorità politica provinciale od anche di propria iniziativa, interviene nelle controversie e conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.

Se la conciliazione abbia luogo, il relativo verbale ha forza di

contratto tra le parti intervenuto al giudizio. In caso contrario, il Comitato fissa i termini della controversia ed emette la sua decisione, indicando le associazioni e le persone alle quali la decisione stessa debba intendersi applicabile, e la durata di applicabilità della medesima.

Il Comitato inoltre ha facoltà di determinare e indicare nella sua decisione la sanzione o le sanzioni atte ad assicurarne l'osservanza.

In qualunque tempo, entro la durata di applicabilità della decisione, a richiesta delle parti o dell'autorità politica provinciale, il Comitato può, con apposita ordinanza, dopo uditi gli interessati direttamente o a mezzo delle loro Associazioni, estendere gli effetti di essa ad Associazioni, o persone, che non vi siano contemplate.

Contro la decisione o l'ordinanza del Comitato non è ammesso alcun mezzo d'impugnazione.

Art. 9.

Il Comitato si compone di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di tribunale, che lo presiede, nominato dal presidente della Corte di appello, e di due membri per ciascuna delle seguenti categorie, ove esistono nella circoscrizione, designati dalle rispettive Associazioni o, in mancanza, dall'autorità politica provinciale, che provvede altresì alla loro nomina:

a) grandi e medi proprietari;
b) piccoli proprietari;
c) grandi e medi affittuari.
d) piccoli affittuari;
e) coloni;
f) salariati fissi;
g) salariati avventizi.

Colle stesse forme è designato un magistrato che sostituisce il presidente in caso di assenza o d'impedimento e, per ciascuna categoria rappresentata nel Comitato, un membro supplente.

Il presidente potrà farsi assistere da esperti, che avranno voto consultivo.

Fungerà da segretario del Comitato un tecnico agrario designato dal Consiglio provinciale di agricoltura, e, dove questo manca, dall'Amministrazione provinciale autonoma.

Art. 10.

I rappresentanti delle categorie di cui al precedente articolo possono essere nominati a far parte del Comitato quando:

a) abbiano compiuto il 25° anno di età;
b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno;
c) sappiano leggere e scrivere.

Art. 11.

Non possono far parte del Comitato coloro che, a norma delle disposizioni del § 8, ultimo comma, e § 9, capoverso della legge 27 novembre 1896 (B. L. I. n. 218), in vigore nelle nuove Provincie, sono esclusi dal diritto di eleggere i componenti dei tribunali industriali o che non possono far parte dei tribunali medesimi.

Non possono far parte contemporaneamente del Comitato ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero.

Art. 12.

Il presidente, entro otto giorni dalla notificazione della nomina, convoca i nominati e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera, dichiara costituito il Comitato.

Art. 13.

Il Comitato di conciliazione funziona con la presenza del presidente e di due rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate nella controversia e nel conflitto collettivo, ove queste siano due. Qualora, invece, la controversia o il conflitto riguardi più di due categorie, il Comitato funziona con la presenza di tanti membri quanti sono necessari perchè ciascuno dei gruppi di interessi in contesa vi sia egualmente rappresentato. In tale caso la scelta tra i membri del Comitato, sarà fatta, insindacabilmente, dal presidente del medesimo.

In seconda convocazione, le decisioni od ordinanze del Comitato sono valide anche se pronunziate nell'assenza di taluno dei membri suddetti purchè questi siano stati regolarmente invitati alle due sedute mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le adunanze del Comitato non sono pubbliche.

Art. 14.

I verbali, le decisioni ed ordinanze dei Comitati di conciliazione s'intendono notificati a tutte le persone interessate nella controversia e nel conflitto, con l'affissione all'albo del Comune ove ha sede il Comitato.

Art. 15.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese il presidente del Comitato provvederà perchè sia trasmessa al Ministero di agricoltura e al Ministero per il lavoro copia di tutti i verbali, decisioni e ordinanze del mese precedente, redatti per la definizione delle controversie e conflitti collettivi.

Art. 16.

Presso ciascun Comitato di conciliazione è istituita una Commissione arbitrale, la quale è competente a decidere le controversie relative alla revisione delle locazioni, a' termini delle disposizioni contenute nel primo capo del presente decreto, le controversie individuali dipendenti dall'applicazione delle decisioni dei Comitati di conciliazione e dei concordati collettivi di cui all'art. 8, e inoltre tutte le controversie relative ai contratti agrari di colonia parziaria, di piccolo affitto e di salariato fisso.

La Commissione arbitrale, presieduta dal presidente del Comitato, funziona, per ogni controversia, con la presenza di due membri, nominati dal presidente medesimo, nel seno del Comitato, uno per ciascuna delle categorie, cui appartengono i contendenti.

I membri supplenti del Comitato sostituiranno in caso di assenza, quelli della rispettiva categoria, appartenenti alla Commissione arbitrale.

Fungerà da segretario della Commissione un funzionario di cancelleria giudiziaria designato dal presidente del tribunale.

La Commissione, ove le circostanze lo consiglino, ha facoltà di trasferirsi temporaneamente di sede per la risoluzione della controversia demandata alla sua cognizione.

Il Comune è obbligato a fornire un locale adatto per la sede della Commissione.

Art. 17.

I componenti della Commissione arbitrale possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se abbiano rapporti d'interessi o di gerarchia con una delle parti.

Se il ricusato non dichiari di astenersi, la Commissione, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti.

La ricusazione si fa con dichiarazione depositata, prima della discussione, nella cancelleria della Commissione.

L'atto di ricusazione deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere sottoscritto dalla parte, o dal suo rappresentante.

L'atto di ricusazione è dal cancelliere immediatamente comunicato al membro ricusato del Collegio.

Art 18.

Le udienze della Commissione sono pubbliche.

Il presidente dirige l'udienza e mantiene il buon ordine.

E' vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione e di cagionare disturbo in qualsiasi modo. In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e farà uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale e lo comunica immediatamente alla procura di Stato.

Art. 19.

La richiesta della conciliazione può essere fatta verbalmente presso la segreteria del Comitato.

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dalla Commissione.

Art. 20.

Gli avvisi alle parti con l'indicazione dell'oggetto della domanda del luogo e del giorno ed ora fissati per la comparizione sono a cura del cancelliere, notificati per mezzo del cursore comunale o per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 21.

La Commissione tenterà anzitutto la conciliazione della controversia.

I verbali di seguita conciliazione devono essere sottoscritti dalle parti, dal presidente e dal segretario.

Se le parti od una di esse, non possono sottoscrivere, se ne faccia menzione, indicandone il motivo. Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta. Non riuscendo la conciliazione, il segretario ne fa menzione nel verbale.

Quando la conciliazione non sia possibile, la Commissione deciderà applicando criteri di equità e con poteri di arbitro amichevole compositore.

Art. 22.

Per la prova testimoniale sono applicabili le disposizioni del regolamento di procedura civile in vigore nelle nuove Provincie.

Art. 23.

I giudizi dinanzi la Commissione non sono vincolati a formalità di procedura e saranno notificati per iscritto alle parti interessate.

Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento le quali potranno essere compensate.

Art. 24.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali è ammesso ricorso per eccesso di potere o per incompetenza. Il ricorso è giudicato dal tribunale, con sentenza che non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

Il ricorso si propone entro giorni 15 dalla notificazione della decisione.

Art. 25.

Colui che, chiamato a far parte del Comitato di conciliazione o della Commissione arbitrale, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo è punito, con decreto del presidente, nel primo caso, con pena pecuniaria da L. 50 a L. 500 e nel secondo con pena da L. 25 a L. 300.

Il decreto è trasmesso al giudizio distrettuale per la esecuzione.

Qualora l'assenza si verifichi per più di due sedute, l'autorità politica provinciale provvede a dichiarare decaduto l'inadempiente e fa luogo alla sua sostituzione.

Art. 26.

Ai componenti dei Comitati di conciliazione ed ai rispettivi segretari che non siano impiegati dello Stato spetta, per ogni giorno di adunanze effettivamente presenziato, una indennità di L. 15 se risiedono abitualmente sul posto, e di L. 20 se la loro residenza è altrove. In tal caso saranno anche rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dall'ordinaria residenza al luogo di riunione.

Eguali indennità spettano ai componenti dei Comitati, rappresentanti delle categorie, che partecipano alle sedute delle Commissioni arbitrali.

Art. 27.

Per la partecipazione alle adunanze dei Comitati e delle Commissioni arbitrali, nel luogo stesso della loro residenza ai magistrati e cancellieri saranno corrisposte le indennità di cui al comma 2° dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e se altrove, le indennità di soggiorno e di viaggio stabilite dal decreto stesso, con le modificazioni di cui al R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221.

CAPO IV.

Disposizioni diverse

Art. 28.

Agli effetti del presente decreto, l'inizio e la fine dell'anno agrario, ove non esistano convenzioni espresse, sono quelli fissati dalle consuetudini locali, o, in loro difetto, dalle leggi.

Art. 29.

I capitolati agrari collettivi, conclusi tra i datori di lavoro ed i lavoratori della terra, sono obbligatori per tutti coloro che, al momento della conclusione, fanno parte delle associazioni rappresentate.

Questa disposizione si applica anche ai concordati già conclusi prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 30.

Qualsiasi condizione imposta dal proprietario o conduttore di fondi al fittavolo, mezzadro, colono o salariato, sotto la minaccia dello sfratto immediato, per eludere le disposizioni del presente decreto, è nulla.

Art. 31.

Gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dalle disposizioni di cui al presente decreto, compresi quelli del giudizio davanti i Comitati di conciliazione o le Commissioni arbitrali circondariali, e gli atti di esecuzione del giudizio stesso, nonchè le copie rilasciate alle parti, sono esenti da qualsiasi tassa e competenza di bollo.

Art. 32.

Le spese per l'applicazione del presente decreto gravano i bilanci dei Commissariati generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e del Commissariato civile di Zara nella parte che si riferisce ai servizi dell'agricoltura.

Art. 33.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — MAURI — DE NAVA — SOLERI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 17[illegible], *concernente l'indennità da accordarsi ad alcuni tra gli uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto n. 762 del 25 novembre 1909 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704;

Veduto l'art. 40, lett. n) del testo unico medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 86 del regolamento, approvato con Nostro decreto 25 novembre 1909, n. 762, è sostituito il seguente:

Pel rilascio delle bollette di legittimazione o per gli altri incarichi eventuali loro affidati, secondo il presente regolamento, agli Uffici indicati alle lettere c), f), g), h) ed i) è concessa un'indennità in ragione di 15 centesimi per ogni bolletta di legittimazione rilasciata durante l'esercizio finanziario, in modo però che per ciascun Ufficio e per ciascun esercizio non possa tale indennità superare le lire seicento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, *che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti la legge 7 aprile 1921, n. 457 e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1173;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le notizie per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono raccolte col mezzo di un foglio di famiglia e di una scheda per l'accertamento della lingua d'uso conformi ai modelli allegati al presente decreto.

Il censimento ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una numerazione simultanea, per ogni Comune e frazione di Comune:

a) la popolazione residente, ossia il numero dei presenti con dimora abituale nel Comune in cui sono censiti, più quello degli assenti temporaneamente dal Comune stesso;

b) la popolazione di fatto, ossia il numero delle persone presenti nel Comune alla data del censimento, secondo i loro caratteri personali e famigliari.

Il censimento serve inoltre per la compilazione e la tenuta del registro comunale della popolazione stabile, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 28 settembre 1901, n. 445 esteso ai territori annessi col R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530.

Art. 2.

Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come popolazione legale fino al successivo censimento.

Art. 3.

Presente con dimora abituale è colui il quale dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora temporanea è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune dove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro comune del Regno o all'estero. I presenti nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale sia con dimora occasionale, si segnano nell'elenco *A* del foglio della famiglia o convivenza presso cui si trovano.

Assente temporaneamente è colui che, alla data del censimento, non si trova nel Comune dove ha la dimora abituale, essendo in altro comune del Regno o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1922.

Le notizie sugli assenti dalla famiglia, sia che si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia risiede, sia che dimorino in altro comune del Regno, ovvero all'estero, si segnano nell'elenco *B* dello stesso foglio di famiglia.

Chi è assente alla data del censimento dalla famiglia nella quale abitualmente convive, ma si trova per motivo di lavoro, o perchè degente in un ospedale, o per altra causa qualsiasi, in altra località del medesimo Comune, deve essere scritto come assente, nell'elenco *B* del foglio della propria famiglia, e segnato come presente con dimora abituale nel Comune, nell'elenco *A* del foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trova alla data del censimento.

Art. 4.

La presenza o assenza delle persone, sia rispetto al Comune sia rispetto alle famiglie o convivenze è riferita alla giornata del 1° dicembre 1921.

Si avrà però riguardo al momento della mezzanotte dal 30 novembre al 1° dicembre per computare fra i presenti i nati prima di quell'ora ed escluderne i morti avanti la stessa ora.

Art. 5.

Le persone che durante l'intera giornata del censimento sono rimaste assenti dalla famiglia, sia che fossero nello stesso Comune sia che fossero in altro Comune, si segnano nel foglio di quella famiglia o convivenza presso la quale hanno passato la notte del censimento.

Le persone che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovano in viaggio sono censite nel luogo in cui arrivano o nello stesso giorno del censimento o posteriormente.

Le persone che partono nel giorno del censimento per recarsi in altro Comune o all'estero sono censite nel Comune da cui partono.

Art. 6.

I militari, i carabinieri, le guardie regie, le guardie municipali, le guardie daziarie, doganali, forestali e campestri ed i vigili che per l'intero giorno del censimento fossero di servizio fuori delle loro caserme o corpi di guardia, sono censiti la mattina del giorno successivo al loro ritorno nelle caserme o corpi di guardia.

Art. 7.

I capitani delle navi nazionali, che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio diretti ad un porto del Regno devono fornire al capitano del primo porto nazionale di arrivo, le notizie relative all'equipaggio ed ai passeggeri che erano a bordo in quella notte.

Se chi ha il comando della nave non ha ricevuto i fogli di censimento prima della partenza, questi gli saranno forniti dal capitano del porto nazionale di arrivo.

Qualora la nave abbia lasciato il porto prima che siano stati restituiti i fogli di censimento, chi ha il comando della nave o barca deve consegnarli all'autorità marittima del Regno o al console italiano all'estero, nel primo porto di arrivo con le notizie riferite alla notte suddetta.

Art. 8.

I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate raccolgono le notizie delle persone che vi si trovano alloggiate nel giorno del censimento, sia per l'intera giornata, sia per una parte soltanto, qualora vi abbiano passata la notte.

Coloro che prendono alloggio durante il giorno del censimento nelle suddette convivenze vi saranno censiti se, a richiesta, dichiarino di non essere stati censiti in altro luogo; come pure vi si dovranno censire anche coloro che arrivassero alla mattina del giorno 2 e che fossero stati in viaggio durante tutto il giorno precedente.

Art. 9.

I fogli di famiglia vengono distribuiti, a cura del Comune, all'abitazione di ogni famiglia o convivenza.

Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni focolare domestico, ma anche per ogni persona che vive da sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri, ma a titolo di semplice coabitazione, e per ogni convivenza di più persone riunite in alberghi, locande, collegi, convitti, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, ecc.

I proprietari o conduttori, i direttori di alberghi e di convivenze di qualsiasi specie, se abitano con la famiglia propria nei locali della convivenza, debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Quando più famiglie hanno abitazione in comune si dovranno compilare fogli separati per ciascuna di esse, richiamando su ogni foglio il numero d'ordine del foglio dell'altra o delle altre famiglie.

Gli ospiti, i precettori, i domestici, i dozzinanti, sono segnati nel foglio della famiglia presso la quale si trovano.

Art. 10.

I fogli per il censimento della gente di mare sono distribuiti ai capitani delle navi nazionali ed estere ed ai padroni di barche dagli Uffici di porto.

Le autorità comunali devono provvedere in tempo ai predetti Uffici i fogli necessari.

Art. 11.

Le notizie sono fornite e scritte sul foglio di famiglia dal rispettivo capo o da chi è considerato come tale, e in assenza o impedimento di esso, da chi ne fa le veci per sè e per le persone della famiglia presenti od assenti.

Per le convivenze, le notizie sono date da chi ne è proprietario, o direttore, distinguendosi le convivenze a tipo famigliare (convitti, collegi, conventi, caserme, carceri, ecc.) da quelle a carattere industriale (alberghi, locande, pensioni, ecc.) secondo istruzioni, che verranno espressamente emanate.

Se tutti i membri di una famiglia alla data del censimento, sono temporaneamente assenti dal Comune, sia che si trovino in altro Comune del Regno, sia che dimorino all'estero, ma si presume che vi debbano ritornare entro l'anno 1922, il sindaco fa formare per essa un foglio di famiglia, desumendo le notizie da informazioni debitamente accertate, iscrivendole nell'elenco *B* degli assenti. Il sindaco firma questo foglio a garanzia dell'esattezza delle notizie in esso contenute.

Il foglio di famiglia deve essere sottoscritto dal capo di famiglia o da chi ne fa le veci, nella parte che concerne le sue dichiarazioni, e qualora il capofamiglia non fosse in grado di sottoscrivere, dall'ufficiale di censimento e per le famiglie interamente assenti, dal sindaco o da un suo incaricato.

Art. 12.

Si raccolgono, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, della marina e della guerra, le notizie riguardanti il personale diplomatico di Stati esteri, gli ufficiali, marinai ed altro personale a bordo delle Regie navi, fuori delle acque territoriali del Regno, e le Regie truppe all'estero, nel giorno fissato per il censimento nazionale.

Art. 13.

Verrà redatta, a cura del capofamiglia, una copia del foglio di famiglia da lasciarsi a disposizione dei Comuni, perchè compiano i lavori preveduti nell'art. 32 e provvedano alla compilazione del registro municipale della popolazione stabile preveduta nell'art. 31.

Art. 14.

Gli stampati del foglio di famiglia e della scheda, per la lingua d'uso, sono provveduti e distribuiti ai Comuni per cura e a spese del Governo. I piani topografici comunali di cui all'art. 18 e i prospetti di riassunto di cui all'art. 32 sono tracciati dagli uffici comunali secondo le istruzioni che verranno impartite.

Art. 15.

Il censimento si eseguisce in ogni Comune sotto la direzione del Sindaco, responsabile, verso il Governo del regolare andamento delle operazioni.

Tale responsabilità è determinata dai regolamenti comunali e, per le Città con proprio statuto, dagli statuti civici.

Art. 16.

Il sindaco sarà assistito da una Commissione comunale di censimento composta di:

24 membri nei Comuni di oltre 250.000 abitanti;
20 » » » fra 60.000 » e 250.000 abitanti;
16 » » » » 30.000 » » 60.000 »
12 » » » » 10.000 » » 30.000 »
8 » » » » 3.000 » » 10.000 »
4 » » » con meno di 3.000 abitanti.

La metà dei membri della Commissione sarà nominata dalla rappresentanza del Comune o dall'organo che la sostituisce, l'altra metà dall'autorità politica preposta al Comune.

Le nomine fatte dal Comune saranno senza indugio comunicate alla preposta autorità politica, la quale provvederà poi alle nomine riservate alla propria competenza.

Per i membri designati rispettivamente dal Comune e dall'autorità politica potranno essere nominati sostituti, il cui numero non dovrà eccedere quello dei membri effettivi.

Non potranno far parte delle Commissioni di censimento coloro che non posseggono la cittadinanza italiana, nè le persone indicate negli articoli 15 e 16 del R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393, che estende ai territori annessi il titolo secondo della legge comunale e provinciale (approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148).

I membri della Commissione saranno scelti di preferenza fra gli impiegati del Comune, i direttori didattici, gli ispettori scolastici, gli insegnanti, i parroci, i pensionati delle pubbliche amministrazioni.

Le Commissioni di censimento composte di più di 4 membri potranno essere divise dal sindaco in sottocommissioni di non meno di 4 membri, la metà dei quali dovrà essere scelta fra le persone nominate dall'autorità politica e l'altra fra quelle nominate dal Comune.

Le sottocommissioni eleggono il presidente nel proprio seno.

Art. 17.

Le Commissioni comunali di censimento e le sottocommissioni deliberano a maggioranza di voti.

Per la validità della votazione è richiesta:

a) nelle Commissioni o sottocommissioni, composte di 4 membri, la presenza di tutti membri;

b) nelle Commissioni composte di un numero di membri maggiore di 4 la presenza di almeno la metà dei membri per ciascuna parte designata rispettivamente dal Comune o dall'autorità politica.

Il sindaco dirige i lavori della Commissione comunale di censimento, ma non prende parte alla votazione. A parità di voti, la decisione sarà deferita alla Commissione provinciale di statistica, e, ove si tratti di votazione in sede di Sottocommissione, alla Commissione comunale di censimento.

La Commissione e le Sottocommissioni coadiuvano il sindaco:

a) nel rivedere la denominazione delle vie e piazze, la numerazione dei fabbricati, la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento;

b) nel dare le istruzioni per la distribuzione e la raccolta dei fogli di famiglia e delle schede per l'accertamento della lingua d'uso (art. 30).

c) nel fare la revisione delle notizie raccolte, per correggerle occorrendo, e completarle con l'aiuto di documenti esistenti nell'Ufficio comunale o negli uffici parrocchiali;

d) nel sorvegliare che si eseguiscano accuratamente, e nei limiti di tempo assegnati, le diverse operazioni.

Delle riunioni e deliberazioni della Commissione e delle sottocommissioni si prenderà nota in appositi verbali.

Art. 18.

La divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico tracciato dall'Ufficio comunale. In esso debbono essere segnati i limiti del Comune stesso e delle singole frazioni e sezioni di censimento, con pure le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

Art. 19.

Il sindaco, su proposta della Commissione di censimento, nomina gli ufficiali di censimento, che saranno scelti di preferenza tra il personale d'ordine e i corpi armati dell'Amministrazione comunale e stabilisce il compenso pecuniario da darsi ai medesimi in ragione della loro prestazione.

Il numero degli ufficiali di censimento dovrà essere ragguagliato al numero medio delle famiglie che essi potranno censire e che varierà secondo le circostanze locali e specialmente secondo la maggiore o minore agglomerazione della popolazione di ciascuna frazione o sezione di censimento.

Il compenso stabilito verrà corrisposto al termine di tutte le operazioni affidate agli ufficiali di censimento e dopo che la Commissione comunale ne avrà controllata l'opera.

Qualora la Commissione abbia verificato che non tutti i fogli e le schede della rispettiva sezione siano stati debitamente riempiti verrà fatta una detrazione del compenso a titolo di multa, commisurata all'entità delle irregolarità o deficienze riscontrate.

Art. 20.

Le autorità politiche vigilano sulle operazioni del censimento e fanno eseguire d'ufficio, giusta le disposizioni dei regolamenti comunali e degli statuti civici, quei lavori che dai Comuni fossero stati omessi o compiuti in modo non regolare.

Art. 21.

Le Giunte provinciali di statistica invigilano sulla buona esecuzione dei lavori del censimento e devono specialmente:

verificare se ogni Comune abbia provveduto in tempo alla nomina della Commissione di censimento e alla scelta di un numero sufficiente di ufficiali di censimento idonei all'Ufficio;

esaminare, in base ai piani topografici, se siano stato esattamente osservate in ciascun Comune le norme dell'art. 24 del presente regolamento per la divisione del territorio in frazioni;

fare una prima revisione dei prospetti compilati dei Comuni, a norma dell'art. 32 di questo decreto e trasmettere all'Ufficio centrale di statistica le eventuali rettifiche e osservazioni;

Art. 22.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni del censimento.

Di concerto con l'Ufficio centrale per le nuove Provincie, il ministro impartisce le istruzioni necessarie, risolve i dubbi che sorgono nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire delle ispezioni a mezzo di personale competente.

Art. 23.

I Comuni nei quali la denominazione delle vie e piazze e la numerazione delle case e degli altri fabbricati ad uso di abitazione siano incompiute o irregolari, devono completarle e corregerle.

Art. 24.

I sindaci, assistiti dalle Commissioni comunali di censimento, dividono il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, seguendo i criteri amministrativi e topografici indicati qui appresso:

a) si considera come frazione quella parte di territorio di un Comune locale che sia costituita in Comune censuario ai sensi dei paragrafi 1 e 97 fino a 104 del regolamento comunale e della legge 20 dicembre 1863 (B. L. P. n. 25) in vigore nella provincia di Gorizia-Gradisca, e ai sensi della legge 25 ottobre 1868 (B. L. P. n. 8) in vigore nell'Istria.

Si considera parimente come frazione quella parte di un Comune locale che abbia un patrimonio separato;

b) indipendentemente dalle ragioni amministrative suindicate, ogni centro di popolazione con le circostanti case sparse per la campagna, costituisce una frazione. Per formare le frazioni, le case

sparse vengono attribuite a quel centro col quale hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni.

L'attuale divisione del territorio comunale in frazioni, quale è stata fatta per il censimento precedente, deve essere mantenuta ferma per quanto possibile e non si dovrà procedere a variazioni se non per motivi giustificati.

Per ogni frazione la popolazione delle case sparse deve costituire una o più sezioni a parte, affinchè si possa formare per ogni Comune il totale della popolazione agglomerata e di quella sparsa; altrettanto si dica di isolette che facessero parte del Comune;

c) un centro di popolazione può essere suddiviso in più frazioni, se esista una cinta daziaria che ne separi la parte interna dei sobborghi posti in immediata continuazione di essa. In tal caso i sobborghi che rimangono al di là della cinta daziaria si considerano come una sola frazione se sono contigui e formano come un anello intorno al nucleo interno, se invece trovansi discosti l'uno dall'altro si ripartiscono in più frazioni.

I centri di popolazione si dividono, ove il numero di abitanti lo richieda, in sezioni di censimento; si fa quindi la riunione della popolazione delle sezioni al fine di ricomporre la totale popolazione del centro medesimo.

Se un centro fu diviso in frazioni, per alcuno dei motivi indicati in *a*) o in *c*), si forma il totale della popolazione del centro medesimo, nel caso *a*) addizionando la popolazione delle frazioni del centro e nel caso *c*) addizionando la popolazione compresa entro la cinta daziaria con quella agglomerata nei sobborghi contigui.

Art. 25.

Approvata la divisione del territorio in frazioni e sezioni, e tracciati i limiti delle medesime in apposito piano topografico, il sindaco rimette immediatamente questo piano alla preposta autorità politica, la quale lo comunica, senza indugio, alla Giunta provinciale di statistica, agli effetti dell'art. 21.

Art. 26.

Negli ultimi 10 giorni del mese di novembre gli ufficiali di censimento si recheranno in ciascuna delle abitazioni comprese nel territorio ad essi assegnato e scriveranno sopra un registro (stato di sezione provvisorio) le notizie richieste a tenore delle istruzioni ministeriali. Determinato il numero delle famiglie che presumibilmente si troveranno presenti nel giorno del censimento, i detti ufficiali distribuiranno due esemplari del foglio di famiglia per ciascuna famiglia o persona che debba essere censita a parte a norma dell'art. 9, e daranno le istruzioni necessarie per riempirli, avvertendo ogni capo famiglia che egli deve scrivere le notizie richiestegli sui due esemplari del foglio di famiglia.

Art. 27.

I fogli di famiglia, riempiti delle notizie richieste, devono essere ritirati dagli ufficiali di censimento nei tre giorni successivi al 1° dicembre 1921.

Gli ufficiali di censimento, all'atto del ritiro dei fogli, dovranno accertarsi che per ogni famiglia o convivenza siano stati ritirati i due esemplari del foglio di famiglia e che vi siano scritte in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate, e quando queste siano incomplete, errate o poco intelligibili, dovranno completarle, correggerle e chiarirle col concorso del capo di famiglia o di chi ne fa le veci.

Art. 28.

Se il capo di famiglia, o la persona che lo rappresenta, ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per correggere o completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'ufficiale redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione delle ammende comminate nell'art. 11 della legge 7 aprile 1921, n. 457, estesa ai territori annessi con R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530.

Art. 29.

Ritirati tutti i fogli l'ufficiale di censimento forma il riassunto numerico tracciato a piè dell'ultima pagina del foglio e compila lo stato di sezione definitivo, nel quale indica, per ciascuna famiglia, il numero delle persone presenti e di quelle assenti e consegna questo stato alla Commissione communale di censimento, insieme ai fogli di famiglia ed ai processi verbali delle trasgressioni constatate.

Art. 30.

L'accertamento della lingua d'uso sarà fatto in tutti i Comuni per mezzo di una scheda (modello II allegato al presente decreto), che verrà riempita dall'ufficiale di censimento con le notizie che gli saranno fornite dal capo famiglia o chi per esso.

Art. 31.

I Comuni devono entro quattro mesi dalla data del censimento, procedere alla formazione del registro della popolazione stabile, valendosi delle notizie raccolte nella copia dei fogli di famiglia che verrà ad essi rilasciata.

Si devono inscrivere in ufficio per la iscrizione nel registro suddetto, secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, tutti coloro che nei fogli di famiglia dichiararono di avere nel Comune la dimora abituale o furono consegnati come assenti temporaneamente, ad esclusione però delle persone indicate negli articoli 13, 15, secondo comma, e 17 del predetto regolamento, se le famiglie loro non risultino residenti nel Comune.

Si devono invece iscrivere nel registro di popolazione le persone indicate nei detti articoli ancorchè non dichiarate fra i presenti nè fra gli assenti, qualora risulti che le loro famiglie risiedono nel Comune.

Art. 32.

Lo spoglio delle notizie raccolte si fa in parte dagli uffici comunali e in parte dall'Ufficio centrale di statistica.

Agli uffici comunali sono affidate le seguenti operazioni:

1° compilare un prospetto, indicante il numero delle case abitate e delle vuote; il numero e le altre notizie relative alle abitazioni, alle famiglie ed altre convivenze;

2° determinare per ciascuna frazione la popolazione presente e la popolazione residente nel modo indicato nell'art. 1 del presente decreto, tenendo separata quella agglomerata nei centri da quella sparsa;

3° tracciare un prospetto della popolazione censita nella circoscrizione delle singole parrocchie o frazioni di parrocchia, esistenti nel Comune. Se qualche parrocchia estende la sua giurisdizione a un territorio non compreso nella circoscrizione comunale, devesi dire a quale Comune appartenga questo territorio;

4° formare un elenco dei luoghi aventi denominazione propria (cioè rioni, sestieri, quartieri di una città, centri secondari, gruppi di case rurali e casali, col totale delle famiglie censite in ognuno dei detti luoghi.

Art. 33.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate all'Ufficio centrale di statistica, il quale provvede pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

Ad esso saranno perciò inviati, insieme ai fogli di famiglia, i prospetti specificati nell'art. 32.

Per fare tale spedizione e per la corrispondenza relativa, i Comuni godono della franchigia postale e del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato.

Art. 34.

La numerazione delle case, la divisione del territorio in frazioni, la distribuzione a domicilio dei fogli di censimento, la loro rac-

colta e verificazione e ogni altra operazione preparatoria del censimento, come pure i lavori indicati negli articoli 31 e 32, si fanno a cura e spese dei Comuni secondo le istruzioni ministeriali.

Gli atti di qualunque specie, inerenti alla esecuzione del censimento e alla compilazione o tenuta dei registri comunali di popolazione, sono esenti da qualsiasi carico fiscale.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Modello I.

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

(1 dicembre 1921)

Provincia di . . . .

Distretto politico di . . . .

Distretto giudiziario di . . . .

Comune di . . . .

Parrocchia di . . . .

Se la Parrocchia ha giurisdizione anche in altro Comune dicasi in quale . . . . .

. . . .

Frazione di . . . .

Sezione n° . . . .

Foglio di Famiglia

(o di altra convivenza)

Numero d'ordine della Famiglia (o altra convivenza) nella Sezione n. . . .

Località (borgata, villaggio, casale, ecc.)

. . . .

Nome della via, contrada, piazza e numero della casa . . . .

La casa è situata:

a) in centro abitato
- 1° costituente il nucleo principale del Comune. .
- 2° contiguo al nucleo principale . . . .
- 3° non contiguo al nucleo principale . . . .

b) in isolata campagna . . . .

L'abitazione è situata al piano:
(sotterraneo; terreno; 1°, 2°, 3°, 4°, ecc.; in più piani e in quali; in soffitta).

E' interamente occupata dalla famiglia? (si o no) . . . .

Se è a comune con altre famiglie si indichino i numeri d'ordine di queste famiglie . . . . .

. . . .

L'abitazione si compone complessivamente, di n. . . . stanze (camere, vani, ambienti, compresa la cucina).

AVVERTENZA. — Le notizie in questa prima facciata devono essere scritte dall'ufficiale di censimento.

Istruzioni

Si riportano, in riassunto, le istruzioni che riguardano i quesiti più importanti, che giova siano tenute presenti da chi riempie il foglio.

1. Capo famiglia. — S'intende normalmente per capo famiglia la persona che ha sopra di sè il carico della famiglia o che come tale è considerata sia per vincoli del sangue, sia per altre ragioni.

Nei casi di convivenze non famigliari (alberghi, pensioni, convitti, caserme, conventi, conservatori, ecc.), sarà considerato come capo della convivenza la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è il direttore dell'istituto, il superiore, ecc. purchè coabiti con le persone ivi conviventi; ma se questo capo dimora nella convivenza con la propria famiglia, esso dovrà compilare due fogli: uno in cui darà le notizie che riguardano la sua famiglia, ed un'altro in cui darà le notizie relative alla convivenza, segnando su questo il suo nome e cognome con la qualifica di capo della convivenza, omettendo le altre sue notizie personali.

2. Ordine d'iscrizione. — Si scrivono le persone secondo il criterio del rapporto di parentela e quindi, prima il capo o chi ne fa le veci, poi il coniuge, i figli, i collaterali, i dozzinanti, gli ospiti, le persone di servizio, ecc.

Per le convivenze non famigliari, prima si segna il capo, poi il personale amministrativo, di servizio, ecc., che abita nel locale, indi gli altri conviventi.

3. Relazione di parentela (col. 3). — Se il capo di famiglia fosse assente, anche a tempo indeterminato, la notizia del rapporto di parentela dovrà essere sempre riferita a lui, come se fosse presente.

4. Dimora nel Comune (col. 7). — La notizia va riferita al Comune e cioè si segnerà che la dimora è abituale, se il censito passa nel Comune tutto l'anno o la maggior parte di esso, temporanea se vi si trova occasionalmente (di passaggio, per diporto, per affari) o vi abita per brevi periodi, avendo altrove la dimora abituale.

Per i conviventi in ospedali, carceri e simili e così pure per i bambini a balia, per i giovani in luoghi di educazione e per i militari, gli ufficiali di censimento devono fornire apposite istruzioni, conformi alle norme che verranno loro date espressamente. Per coloro che fanno parte di una di queste convivenze speciali, ma che hanno la famiglia residente nel Comune dove è la stessa convivenza, occorre dare anche l'indicazione dell'abitazione della famiglia a cui il convivente appartiene, sulla riga delle «Osservazioni».

5. Occupazione e professione. — Chi ha una o più professioni o mestieri (anche se al tempo del censimento non le esercitasse), alla colonna 10 deve indicare l'unica o principale professione abituale.

Nell'indicare la professione non basta scrivere le parole commerciante, industriale, impiegato, ma devesi precisare la specie del commercio o dell'industria (negoziante in tessuti, in generi alimentari; tessitore in lana, in seta; meccanico), e dire se impiegato dello Stato o di Enti locali, ovvero privato).

Nel caso di più occupazioni (contemporaneamente o alternativamente esercitate) si avrà come principale quella che per la continuità del lavoro e per la portata economica, o per altre considerazioni si ritiene più importante.

Per la professione od occupazione indicata come principale si deve specificare nella colonna 11 la modalità professionale e la pe-

sizione di lavoro. Così per gli addetti all'agricoltura il censito dovrà specificatamente indicare se è: proprietario che coltiva o conduce terreni propri o della famiglia; enfiteuta o utilista; affittuario, mezzadro o colono, contadino obbligato, contadino salariato, ovvero giornaliero di campagna. E per gli addetti al commercio od alla industria si deve indicare se è proprietario di una Ditta commerciale o industriale, se ne è dirigente, se vi è addetto in qualità di impiegato, assistente o commesso, ecc.

Le notizie sulla professione accessoria (per coloro che abbiano due o più professioni od occupazioni) si segneranno nella colonna 12.

Nella colonna 13 si devono segnare coloro che, non avendo una professione abituale, vivono di reddito, di pensione, o sono a carico altrui o della pubblica beneficenza (viventi di reddito pensionati, studenti, detenuti, ricoverati, ecc.).

Per le donne attendenti esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si segnerà questa circostanza nella colonna 13 e per quelle che attendono nelle ore libere anche ad altri lavori (cucitrici, filatrici, lavori di campagna, ecc.), questa occupazione specifica si segnerà come accessoria, nella colonna 12 Se peraltro esse lavorano per l'intera giornata in casa come operaie e sono addette ai lavori dei campi, pur attendendo alle cure domestiche, si segneranno nelle colonne 10 e 11, con la specificazione del lavoro a cui attendono e nulla si segnerà nella colonna 13.

Le donne, che per la loro condizione famigliare, non accudiscono ai lavori domestici ma esercitano soltanto la vigilanza sull'azienda domestica, si segneranno nella colonna 13 come proprietarie, pensionate o viventi di reddito secondo i casi, ovvero colla parola « nessuna condizione », se, non avendo redditi propri personali, vivono a carico di altre persone (marito, padre, ecc.).

Le persone che al tempo del censimento fossero disoccupate devono segnare nelle col. 10 e 11 le notizie riguardanti la loro occupazione abituale o quella che da ultimo hanno esercitata, aggiungendo, in parentesi, disoccupato.

6. Proprietà immobiliare. — Nei casi di comproprietà si scrivono come proprietari tutti coloro che pagano l'imposta.

La moglie e i figli, che non posseggono immobili in nome proprio e non sono tassati per l'imposta relativa, non devono essere qui segnati.

7. Pertinenza (diritto d'incolato). — Ove si tratti di pertinenza ad un Comune delle nuove Provincie, è da indicare se la stessa sia stata acquistata già prima del 24 maggio 1915 ed in base a quale dei seguenti titoli: nascita, legittimazione di minorenni, matrimonio, accoglimento nel nesso comunale in base a dimora decennale o senza tale premessa, ufficio pubblico. Per coloro che hanno acquistato l'attuale pertinenza mediante accoglimento nel nesso comunale, o in dipendenza di una carica, sarà indicata la pertinenza anteriore derivata da nascita, legittimazione o matrimonio.

8. Cittadinanza. — Nella colonna 20 saranno segnate le persone che possedevano la cittadinanza italiana già prima dell'annessione o l'hanno acquistata di pieno diritto ai sensi dell'art. 70 del trattato di San Germano, perchè nati nelle nuove Provincie e ivi pertinenti già prima del 24 maggio 1915 e non soltanto in dipendenza della propria carica.

Coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana per opzione (o elezione) accettata ai sensi dell'art. 72, 73, 78 e 80 del trattato di San Germano, dell'art. 7 n. 2 del trattato di Rapallo e degli articoli 4, 5, 6 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, saranno segnati nella colonna 21.

Nella colonna 22 saranno segnate le persone a cui è stata concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 del R. decreto precitato.

Nella colonna 23 si segneranno coloro che hanno presentato dichiarazione di opzione (o di elezione) in quanto la stessa non sia stata ancora accettata.

Le persone che non posseggono la cittadinanza italiana nè hanno presentato dichiarazione di opzione o d'elezione, comprese quelle che hanno fatto domanda per concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 (in quanto sulla detta domanda sia stata presa una decisione negativa o non sia ancora seguita una decisione) saranno iscritte nella colonna 24, indicando lo stato di cui sono cittadini.

9. Assenti dalla famiglia — (elenco *B*). — Anche per gli assenti dalla famiglia alla data del censimento si devono fornire le notizie delle col. 1 a 11 e 16 a 24 che sono richieste per i presenti. Si avverta però che per gli assenti che sono nel Regno si deve dare notizia dei soli assenti temporaneamente, cioè di quelli che fanno ancora parte della famiglia, presso la quale si presume possano fare ritorno entro breve tempo e in ogni caso non oltre il 1922.

Si deve segnare fra gli assenti anche colui che pur essendo assente dalla famiglia, si trova nello stesso Comune (in un ospedale, in un Istituto od ospite di altra famiglia).

La presunzione del ritorno entro l'anno 1922, quando non si possa desumere da atti o da informazioni dirette, si dedurrà dal motivo dell'assenza (istruzione, affari di commercio, missione), dalla natura e durata dei lavori in cui l'assente è occupato, dalle condizioni di famiglia.

Per coloro che sono all'estero si registreranno anche gli assenti a tempo indeterminato, ma nella col. 15 si darà notizia di quelli che si presume ritornino entro il 1922.

Riassunto numerico

delle notizie contenute nella parte interna del Foglio di famiglia

(da formarsi dall'ufficiale di censimento)

Presenti nella famiglia (o convivenza) con dimora (*Elenco A, col. 7*) . .	abituale (1).	
	temporanea (2)	
Assenti dalla famiglia, temporaneamente	presenti nel Comune (4) . . . . (*Elenco B, col. 12*).	
	presenti in altro Comune (4) . . . . (*Elenco B, col. 13*).	
	all'Estero (5) . . . . (*Elenco B, col. 15*).	
Somma delle cifre segnate sotto (1) + (4) + (5)		

L'ufficiale di censimento

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
BENEDUCE.

FOGLIO DI FAMIGLIA (o convivenza).

Numero d'ordine	Cognome e nome	Paternità (di o fu)	Relazione di parentela o di convivenza col capo di famiglia (anche se questi sia assente). (Vedi istruzioni n. 3)	Sesso M. o F.	Data di nascita (giorno, mese ed anno)	Luogo di nascita: Se in Italia indicare il Comune e la Provincia; se in Colonia italiana indicare quale; se all'estero indicare lo Stato e la località	Dimora nel Comune: Dicasi se abituale o temporanea (Vedi istruzioni n. 4)	Stato civile: celibe (o nubile), coniugato legalmente, separato legalmente, divorziato, vedovo	Istruzione: sa leggere? (si o no)	Occupazione o professione: (per i censiti da 10 anni compiuti in su, anche se disoccupati al tempo del censimento (Vedi istruzioni n. 5)) – Principale – Specie	Principale – Posizione nella professione, arte, industria o commercio	Accessoria	Condizione (per i censiti da 10 anni compiuti in su): Chi non ha occupazione abituale specifichi la sua condizione: vivente di reddito, pensionato, studente a casa, studente, detenuto, ricoverato, ecc.	Proprietà immobiliare: Paga imposta fondiaria per – Terreni	Fabbricati	Pertinenza (soltanto per coloro che possedevano già la cittadinanza austriaca) Vedi istruzioni n. 7 – Attuale Comune di pertinenza	Se acquistata prima del 24 maggio 1915 (si o no)	Titolo di acquisto	Eventuale pertinenza anteriore	Cittadinanza Vedi istruzioni n. 8 – Cittadini italiani di pieno diritto	Cittadini italiani per opzione (elezione) accettata	Cittadini italiani per concessione della cittadinanza	Hanno presentato dichiarazione di opzione (o di elezione)	Cittadini stranieri
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

A. — *Elenco dei presenti nell'abitazione della famiglia (o convivenza) alla data del censimento.*

N.																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								

Osservazioni — . . . .

B. — *Elenco degli assenti dalla famiglia che si trovano o nello stesso Comune o temporaneamente in altro Comune del Regno ovvero che dimorano all'estero.* (Vedi istruzioni n. 9).

L'assente si trova – nello stesso Comune Dicasi si quando sia il caso	in altro Comune del Regno Dicasi in quale	all'estero – Dicasi in quale Stato	all'estero – Si presume che ritorni entro il 1922? Dicasi si quando sia il caso
12	13	14	15

Se ad annotare tutti i componenti della famiglia (o convivenza) non basta lo spazio del presente foglio di famiglia, si aggiungeranno dei fogli intercalari.

Dichiaro che le notizie da me inserite nel presente foglio di famiglia [son conformi a verità.

Il capo famiglia.

Modello II.

Scheda per l'accertamento della lingua d'uso

Provincia di . . . . Frazione di. . . . .
Distretto politico di . . . . Sezione N. . . . .
Distretto giudiziario di . . . .
Comune di . . . .

Numero d'ordine

della famiglia (o convivenza) nella sezione . . . .
Foglio intestato al capo di famiglia . . . .

Dei componenti la famiglia (o convivenza)		1 Sono cittadini di pieno diritto	2 Sono cittadini per opzione (o elezione) accettata	3 Sono cittadini per concessione della cittadinanza	4 Hanno presentato domanda di opzione (o d'elezione)
La lingua (o il dialetto) d'uso è per essi	italiano				
	ladino o friulano .				
	tedesco				
	serbo-croato . . .				
	sloveno				
	romeno				
	albanese				
	(*)				
Numero dei componenti la famiglia (o convivenza) che avendo una lingua (dialetto) d'uso diversa dall'italiano conoscono sufficientemente l'italiano o un dialetto italiano					

Firma dell'Ufficiale di censimento
. . . .

(*Vedi retro istruzioni*).

(*) Eventualmente altra lingua (dialetto) non elencata nella scheda.

ISTRUZIONI

L'ufficiale di censimento, all'atto stesso del ritiro dei fogli di famiglia, riempirà la presente scheda per ciascuna famiglia, o convivenza, che comprende persone le quali abbiano acquistato la cittadinanza italiana per effetto dei trattati di pace e del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 ed abbiano presentato dichiarazione di opzione (o d'elezione) per la cittadinanza italiana. (Vedi il num. 8 delle Istruzioni al foglio di famiglia).

Nel riempire la scheda l'ufficiale avrà anzitutto cura d'indicare con la massima precisione le notizie che servono ad identificare la famiglia, cioè il numero d'ordine della famiglia nella sezione e il nome del capo famiglia, per potere poi al foglio di essa unire la scheda.

Indi l'ufficiale di censimento domanderà al capo famiglia quale sia la lingua d'uso (o dialetto) adoperata nei rapporti domestici dai singoli componenti la famiglia (o convivenza) e ne segnerà il numero nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questa scheda, a seconda dei dati sulla cittadinanza iscritti nelle colonne 20, 21, 22 e 23 del foglio di famiglia, dopo avere verificato l'esattezza dei dati medesimi.

Ove la lingua d'uso non sia l'italiana, o un dialetto italiano, l'ufficiale di censimento interrogherà il capofamiglia per sapere se e quali membri della famiglia (o convivenza) sanno esprimersi a sufficenza per le loro relazioni d'affari o per altri scopi in lingua *italiana*, o in uno dei dialetti italiani, e avutane risposta affermativa, ne segnerà il numero nella rispettiva rubrica della scheda e ne contrassegnerà i nomi in matita colorata nel foglio di famiglia che devesi inviare all'Ufficio centrale di statistica, allegando allo stesso la scheda.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.

Regio decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673, *concernente nuove norme e nuove tariffe per le tasse automobilistiche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi per le tasse sugli autoveicoli approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e il R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, alleg. H;

Visti la legge 24 settembre 1920, n. 1301, e il regolamento approvato con R decreto 31 agosto 1910, n. 642;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, e il relativo regolamento 29 luglio 1909, n. 710;

Vista la legge 30 giugno 1912, n. 739, ed il relativo regolamento 2 luglio 1914, n. 811, nonchè il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 20, ed i successivi decreto Luogotenenziale [illegible] febbraio 1919, n. 302 e Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1210;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 la circolazione sulle aree pubbliche degli autoveicoli di ogni specie e la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi, sono soggette, in ragione della potenza normale dei motori, alle tasse stabilite dalle annesse tariffe, allegati *A*, *B*, *C* e alle norme contenute nel presente decreto.

La tassa è dovuta per l'intero anno solare quando il relativo pagamento viene eseguito nel primo trimestre dell'anno cui la tassa stessa si riferisce, mentre si fa luogo alla detrazione di $^3/_{12}$, $^6/_{12}$ e $^9/_{12}$ della tassa annuale quando il detto pagamento abbia luogo rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno solare.

Nella tassa anzidetta è compresa anche la tassa di concessione governativa sulla licenza di circolazione e sulla relativa vidimazione annuale di cui al n. 66, lett. *a* e *b* della tabella annessa al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, alleg. *F*.

Quando la tassa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione si computa per una lira intera.

Art. 2.

Nella licenza di circolazione deve essere indicata la potenza normale in cavalli e specificata la destinazione del veicolo.

La determinazione della potenza normale dei motori deve essere fatta esclusivamente a cura dei funzionari del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie) in occasione della visita e prova di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento approvato con decreto Reale 2 luglio 1914, n. 811 e dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto Reale 29 luglio 1909, n. 710.

Per ottenere il certificato di visita e prova gli interessati devono produrre al competente circolo o sezione dell'ufficio speciale delle ferrovie, regolare domanda su carta bollata corredata come all'articolo 20 del precitato regolamento 2 luglio 1914, n. 811, ed applicarvi inoltre una marca da bollo a tassa fissa da L. 10 per le autovetture, gli autocarri e gli autoscafi, e da L. 5 per i motocicli e per le motocarrozzette, da annullarsi col bollo d'ufficio a cura del funzionario incaricato della visita e prova.

Art. 3.

Per la determinazione della potenza normale dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, gli uffici incaricati adottano le seguenti formule:

1° Per i motori a benzina a quattro tempi:

$$HP = 0{,}08782\ n\ V^{0{,}6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri;

V = volume della cilindrata (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in centimetri cubici.

La formula stabilita per i motori a benzina a quattro tempi si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato il petrolio, l'alcool ed altri combustibili purchè il regime del motore non sia diverso da quello col funzionamento a benzina.

2° Per i motori a benzina a due tempi i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4. Analogamente dicasi per i motori a due tempi che impiegano petrolio, alcool ed altri combustibili, purchè il regime del motore non sia diverso da quello a benzina.

3° Per i motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$HP = 2\ n\ P\ D^2\ C\ N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;

P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in Kg. per cm². Per le caldaie tipo Serpollet si assumerà $P = 50$;

D = diametro dello stantuffo in metri;

C = corsa dello stantuffo in metri;

N = numero dei giri del motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.

Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula;

b) se a duplice espansione:

$$HP = 2\ n_1\ (P - p)\ D^2\ C\ N + 2\ n_2\ p\ d^2\ C\ N$$

in cui:

n_1 = numero dei cilindri ad alta pressione;

p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in Kg per cm²;

D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri;

n_2 = numero dei cilindri a bassa pressione;

d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri;

$P\ C\ N$ come alla lettera *a*).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli i cui cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula *a*) per ciascuno dei cilindri, e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

4° Pei motori elettrici con eccitazione in serie:

$$HP = \frac{1{,}1}{1000}\ V\ A \text{ (per ciascun motore)}$$

in cui

V = tensione massima iniziale di scarica in volt, che permette di ottenere il combinatore (*controller*) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;

A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al minuto primo.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:

$$HP = \frac{3.5}{1000} n S$$

in cui:

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S = area in dm² della faccia di una piastra.

5° Per i motori di altro sistema — quali i Diesel, i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, i motori a vapore di costruzione e tipo eccezionali, e quelli azionati ad alcool, petrolio ed altri combustibili, e non rientranti nel numero 1°, si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) e a spese degli interessati.

Per potenza normale sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.

Quando dalla applicazione delle formule indicate nel presente articolo o dagli accertamenti diretti risultano frazioni di cavallo, queste saranno omesse nella licenza di circolazione, e la tassa sarà applicata sul numero intero dei cavalli.

Art 4.

Tutti gli autoveicoli e autoscafi messi in azione da motore elettrico di produzione e fabbricazione italiana sono esenti da ogni tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1924.

I velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari vanno considerati agli effetti della circolazione e della tassa, come velocipedi, sempreché la potenza normale, accertata con la formula del precedente articolo, non superi i tre cavalli; lo stesso trattamento si applica ai pattini a motore.

Per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai sei cavalli applicati a natanti non è dovuta alcuna tassa.

L'accertamento della potenza normale di tali motori ausiliari e fuori bordo viene fatta dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie ai quali competerà per questo una indennità di lire cinque.

Il ciclista e il pilota sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti il certificato di accertamento loro rilasciato dal funzionario accertatore.

Art. 5.

Sulle domande per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli, di cui agli articoli 32 a 37 del regolamento approvato con Regio decreto 2 luglio 1914, n. 811, e dell'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710, devono applicarsi a cura dei richiedenti marche da bollo a tassa fissa da L. 10 per le autovetture ed autocarri, e da L. 5 per i motocicli, da annullarsi a cura del funzionario incaricato dell'esame del conducente col bollo di ufficio.

Le tasse di concessione governativa per i certificati di idoneità a condurre autoveicoli (n. 63, lett. *c* e *d*, della tabella annessa al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F*) sono esatte a mezzo di marche per concessione governativa da L. 20 o da L. 10 da applicarsi sul certificato di abilitazione rilasciato dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie, ed a cura dei funzionari stessi annulate col bollo d'ufficio.

Le tasse di vidimazione annuale dei certificati di idoneità, di cui all'ultimo comma del suddetto n. 66 della tabella, sono esatte a mezzo di marche per concessione governativa da L. 10 o da L. 5 rispettivamente per le autovetture e autocarri, o per i motocicli, da applicarsi sui certificati di idoneità e da annullarsi col bollo a calendario a cura degli uffici del registro.

Per i conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza è obbligatorio il successivo esame di cui all'art 43 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710.

All'infuori di questo secondo esame per i conducenti anzidetti, nessun altro accertamento d'idoneità può essere richiesto da parte dei Comuni.

Art. 6.

Per gli autoveicoli la tassa si paga, di regola, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza del possessore, e per gli autoscafi all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è inscritto il galleggiante.

Per giustificati motivi, la tassa può essere pagata ad un ufficio diverso ed in tal caso il contabile deve tenere in evidenza la speciale riscossione per farne il rinvio all'ufficio competente.

L'ufficio, oltre che con la prescritta bolletta, fa constare dell'avvenuto pagamento mediante speciale annotazione sulla licenza di circolazione la quale dal conducente deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza. Tale annotazione costituisce, agli effetti della circolazione, la sola prova dell'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 7.

È vietato di far circolare autoveicoli ed autoscafi senza il preventivo pagamento della tassa nella misura dovuta.

All'atto del pagamento della tassa l'ufficio del registro consegna gratuitamente un contrassegno il quale costituisce il distintivo esterno dell'eseguito pagamento e deve essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, applicato:

a) per i motocicli e motocarrozzette sul tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo);

b) per le autovetture e per gli autocarri, sull'albero dello sterzo o sul volante o dove altrimenti venga stabilito dal regolamento;

c) per gli autoscafi sulla ruota del timone.

Il contrassegno è valido soltanto per l'anno solare per il quale la tassa viene pagata.

Devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa, applicato nel modo prescritto, gli autoveicoli e gli autoscafi circolanti o stazionanti su aree o su acque pubbliche.

È ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa nel caso che il veicolo non sia in stato di efficienza.

Art. 8.

L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore. All'atto del pagamento l'ufficio consegna gratuitamente il contrassegno corrispondente al nuovo uso e ritira l'altro.

Nessun rimborso di tassa è dovuto nel caso inverso.

Art. 9.

Per gli autoveicoli e per gli autoscafi è ammesso il cambio del contrassegno che siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata.

Per ottenere il nuovo contrassegno deve presentarsi al competente ufficio del registro motivata istanza in carta bollata sottoscritta personalmente dal possessore del veicolo e deve esibirsi la licenza di circolazione, eseguendo il pagamento di un diritto fisso di lire quindici.

Art. 10.

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalle tariffe *A*, *B*, e *C*, annesse al presente decreto:

a) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari o da agenti, sia in divisa, sia muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli autoveicoli e gli autoscafi che in base a regolari accordi intervenuti col Ministero delle poste effettuino il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici o dal Ministero della marina;

c) gli autocarri o gli autoscafi esclusivamente destinati, per

conto dei comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio dei piloti;

e) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza a norma del regolamento.

Sono mantenute, per le dette tasse, le esenzioni stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3022, e dell'art. 37 del regolamento 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione delle tasse sulle vetture.

I veicoli, per i quali è concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dallo stato da applicarsi stabilmente nel posto prescritto dall'art. 7.

Tale contrassegno gratuito è valido per tutta la durata della concessione.

Art. 11.

Compete franchigia da tassa per tre mesi ai motocicli ed alle autovetture ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all'estero. Tale franchigia decorre dal giorno della temporanea importazione.

Le autovetture estere ad uso privato possono circolare nel Regno anche per altri tre mesi, contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al sesto mese: il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi ufficio del registro.

L'autovettura estera non riesportata alla scadenza dei sei mesi si considera nazionalizzata, e non può più circolare nel Regno senza il pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere sino al termine dell'anno solare, computando per un mese intero la frazione del mese nel quale si verifichi la scadenza.

Le precedenti disposizioni stabilite per le auto vetture si applicano agli autoscafi esteri ad uso privato temporaneamente importati.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

Art. 12

Per la riscossione di supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro.

Art. 13.

Sul prodotto delle tasse sugli autoveicoli ed autoscafi compete ai comuni il nove per cento, da ripartirsi in ragione del numero dei veicoli tassati per ciascun comune.

Sul prodotto delle tasse sulle autovetture ed autocarri compete alle provincie l'otto per cento, da ripartirsi per metà in ragione del numero degli automobili tassati in ogni provincia secondo la residenza dei possessori e per metà in ragione del numero dei chilometri di strade provinciali di ciascuna provincia accertati alla data del 30 giugno 1921.

La quota spettante come sopra ai comuni e alle provincie viene accertata alla fine di ogni esercizio finanziario a cura dello Stato e con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Art. 14.

È vietato ai comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nel presente decreto.

Art. 15.

La concessione delle targhe speciali di prova e dei relativi contrassegni a tassa ridotta viene fatta annualmente dai prefetti, e compete solamente alle fabbriche costruttrici di autoveicoli o di carrozzerie ed ai loro rappresentanti, in numero da determinarsi annualmente a cura dei circoli ferroviari d'ispezione.

La stessa concessione può essere fatta alle officine che riparano autoveicoli e che ne dimostrino la necessità ai circoli predetti.

La tassa sulla circolazione di prova è fissata in L. 2000 per gli autocarri e per le autovetture e in L. 200 per i motocicli, le motocarrozzette e gli autoscafi: l'esazione di tali tasse deve essere fatta a cura degli uffici del registro i quali ne appongono annotazione in calce al decreto del prefetto.

Le fabbriche nazionali di autoveicoli e di autoscafi fruiscono di una riduzione del sessanta per cento sulle tasse sopraindicate.

Restano abolite tutte le restrizioni anche comunali relative alla circolazione di prova.

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

1° Circolazione con autoveicolo o navigazione con autoscafo, quando:

a) non sia stata pagata la tassa, pena pecuniaria il doppio della tassa dovuta;

b) del veicolo si faccia un uso per il quale sia dovuta una tassa maggiore, id., il doppio della differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta;

c) il veicolo esentato dalla tassa perchè destinato al trasporto degli effetti postali, esegua corse fuori della linea senza autorizzazione, id. L. 500;

d) il veicolo non porti il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata, id. L. 20;

e) il veicolo non sia accompagnato dalla licenza di circolazione sebbene la tassa sia stata pagata, id. L. 40;

f) il veicolo adibito al servizio pubblico di piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata non porti la speciale targa con la dicitura: « servizio pubblico », id., L. 200;

g) il contrassegno non sia applicato nel modo e posto prescritto, id, L. 15;

h) non porti il prescritto contrassegno di esenzione, id., L. 20

i) con l'autoveicolo venga esercitata una linea automobilistica senza la dovuta concessione o autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, id., L. 1000.

2° Circolazione di prova con autoveicolo, o navigazione di prova con autoscafo, quando:

a) sia provato che il veicolo sia usato per fini diversi dalla prova, pena pecuniaria, il doppio della tassa dovuta per l'uso privato;

b) non porti lo speciale contrassegno mobile o la speciale targa, id. L. 150.

Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni regolamentari è dovuta una pena pecuniaria di L. 15.

Art. 17.

Per le contravvenzioni al presente decreto si procede al sequestro del veicolo solo quando l'agente che accerta la contravvenzione non possa identificare il possessore e il conducente.

Non può in alcun caso essere sequestrata la targa di riconoscimento.

Art. 18.

È punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 chiunque vende o pone in vendita contrassegni senza regolare licenza a norma del regolamento, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderne, o li cede anche temporaneamente mediante corrispettivo.

La stessa pena è applicabile per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito

Le disposizioni del libro 2°, titolo 6°, capo 2°, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, compresi quelli gratuiti, allo scienté uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Art. 19.

Il contravventore, che non abbia pagata la pena pecuniaria, o l'abbia versata a semplice titolo di cauzione, può impugnare la sussistenza della contravvenzione o la liquidazione della pena pe-

cuniaria, chiedendo, con apposita domanda in carta libera alla intendenza di finanza che sulla contravvenzione si pronunzi l'autorità amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si procede a giudizio penale.

Nei casi in cui con la domanda sia contestata la sussistenza della contravvenzione, dalla decisione della intendenza è ammesso appello al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della decisione.

Contro la decisione della intendenza o del Ministero non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria e la decisione stessa diviene eseguibile appena notificata al contravventore.

Art. 20.

Le controversie relative all'applicazione ed alla riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge sono di competenza del tribunale civile.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive col decorso di cinque anni.

Art. 21.

Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le pene pecuniarie e le spese dovute, i veicoli sequestrati sono venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, viene restituita al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle pene pecuniarie il contravventore è tenuto a soddisfare la differenza.

Art. 22.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti appartenenti:

all'arma dei reali carabinieri;
al corpo della regia guardia di finanza;
al personale delle capitanerie di porto;
al corpo delle regie guardie di città;
al corpo delle regie guardie forestali.

Sono parimenti competenti i funzionari:

degli uffici del registro e delle dogane;
degli uffici di questura e di altri uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;
dell'ufficio speciale delle ferrovie;
degli uffici del genio civile;
delle amministrazioni provinciali;
delle Amministrazioni comunali.

Sono pure competenti:

le guardie di polizia urbana (guardie municipali);
le guardie campestri e le altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Provincie;
le guardie daziarie;
i cantonieri delle strade nazionali;
i cantonieri ferroviari;
le guardie dei Regi tratturi;
i cantonieri delle strade provinciali;
i cantonieri delle strade comunali.

A chiunque, fra le persone su indicate, ha accertato la contravvenzione, compete la metà delle pene pecuniarie riscosse. L'altra metà va a profitto dell'erario.

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nonchè le tariffe allegate al presente decreto, sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, fatta eccezione per quelli dei comuni di Zara e Lagosta.

Art. 24.

Per effetto del presente decreto sono abrogati:

a) il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *H*, e la legge 24 settembre 1920, n. 1801, per la parte riflettente gli autoveicoli e gli autoscafi;

b) il n. 63, lettere *a* e *b*, della tabella annessa al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F*, per quanto riguarda la tassa di concessione governativa per la licenza di circolazione degli automobili e dei motocicli e per la vidimazione annuale della licenza stessa;

c) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 2 gennaio 1916, n. 20;

d) il decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 302, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1210;

e) le disposizioni emanate dai commissari generali civili della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina coi propri decreti 31 dicembre 1920 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* 23 maggio 1921, n. 120), in quanto siano contrarie a quelle portate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA — MICHELI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Allegato A.

Tariffa delle tasse sui motocicli e sulle motocarrozzette.

Potenza in cavalli (H. P.)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Motocicli a sè stanti (per uso privato)	Motocarrozzette (per uso privato)	Motocarrozzette adibite al servizio pubblico di piazza	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
1	54	76	31	
2	59	83	34	Per i motofurgoncini si applica la tassa di cui alla colonna 2.
3	67	94	38	
4	78	110	44	
5	95	126	51	Le tasse di cui alla colonna 4 sono applicabili in quanto il servizio pubblico, delle motocarrozzette da piazza venga esercitato in base a regolare concessione della Autorità municipale e con tariffe debitamente approvate.
6	108	149	60	
7	123	173	70	
8	143	201	81	
9	166	233	94	
10	190	266	107	Per i motocicli di potenza superiore ai 20 cavalli si applicano le tasse di cui alla tabella allegato *B*.
11	218	306	123	
12	247	346	139	
13	279	391	157	
14	314	440	176	
15	350	490	196	
16	390	546	219	
17	431	604	242	
18	475	665	266	
19	522	730	292	
20	570	798	320	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di stato per le finanze
SOLERI.

Tariffa delle tasse sulle autovetture e sugli autocarri

Allegato B.

Potenza in cavalli (H. P.)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolaz. che fino a 200 000 abitanti	in città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	97	78	64	39	77	54	191	134
2	106	85	69	43	79	56	192	135
3	119	96	78	48	81	57	195	137
4	134	108	88	54	83	59	198	139
5	153	123	100	62	85	60	203	143
6	174	140	114	66	87	61	208	146
7	199	170	130	80	89	63	215	151
8	226	181	147	91	91	64	222	156
9	257	206	168	103	93	66	231	162
10	290	232	189	116	110	77	240	168
11	327	262	213	135	112	79	251	176
12	366	293	238	147	114	80	262	184
13	409	328	266	164	162	114	275	193
14	454	354	296	182	166	117	288	202
15	503	403	327	202	170	119	303	212
16	554	444	361	222	174	122	318	223
17	609	488	396	244	193	136	335	235
18	666	533	433	267	197	138	352	247
19	727	582	473	291	201	141	371	260
20	790	632	514	316	205	144	390	273
21	857	686	558	343	209	147	411	288
22	926	741	602	371	213	150	432	303
23	999	800	650	400	217	152	455	319
24	1074	860	699	430	221	155	478	335
25	1153	923	750	750	275	193	503	353
26	1234	988	808	803	281	197	525	370
27	1319	1056	858	858	287	201	255	388
28	1406	1125	914	914	293	206	582	408
29	1497	1197	973	973	299	210	611	428
30	1590	1272	1034	1034	305	214	640	448
31	1687	1340			311	218	671	470
32	1786	1429	Per le potenze super. ai 30 cav. si applicano le tariffe di cui alla col. 3.		317	222	702	492
33	1889	1502			323	227	735	515

Potenza in cavalli (H. P.)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi o trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200.000 abitanti	in città con popolazione superiore a 200.000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	1991	1596			329	231	768	538
35	2103	1683			335	235	803	563
36	2214	1772			341	239	838	587
37	2329	1864			347	243	875	613
38	2446	1957			353	248	912	639
39	2567	2064			359	252	951	666
40	2690	2152			365	256	990	693
41	2817	2254			371	260	1031	722
42	2946	2357			377	264	1072	751
43	3079	2464			383	269	1115	781
44	3214	2572			389	273	1158	811
45	3353	2683			395	277	1203	843
46	3494	2796			401	281	1248	874
47	3639	2912			407	285	1295	907
48	3786	3029			413	290	1342	940
49	3937	3150			419	294	1391	974
50	4090	3272			425	298	1440	1008
51	2247	3398			533	374	1491	1044
52	4406	3525			541	379	1542	1080
53	4569	3656			549	385	1595	1117
54	4734	3788			557	390	1648	1154
55	4903	3923			565	395	1703	1193
56	5074	4060			573	402	1758	1231
57	5249	4200			581	407	1815	1271
58	5426	4341			589	413	1872	1311
59	5607	4486			597	418	1931	1352
60	5790	4632			605	424	1990	1393
61	5977	4782			713	500	2051	1436
62	6166	4933			721	505	2112	1479
63	6359	5083			729	511	2175	1523
64	6[illegible]54	5214			737	5[illegible]6	2238	1567
65	6753	5403			745	522	2303	1613
66	6954	5564			753	528	2368	1658
67	7159	5728			761	533	2433	1705

Potenza in cavalli (H. P.)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassamet.o		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi o trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200.000 abitanti	in città con popolazione superiore a 200.000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	7366	589[illegible]			769	539	2502	1752
69	7577	6062			777	544	2571	1800
70	7790	6232			785	550	2640	1848
71	8007	6406			793	556	2711	1898
72	8229	6581			801	561	2782	1948
73	8446	6760			809	567	2855	1999
74	8674	6940			817	572	2928	2050
75	8903	[illegible]123			825	578	3003	2103
76	9134	[illegible]308			833	584	3078	2155
77	9[illegible]69	7496			841	589	3155	22[illegible]9
78	9606	7685			849	595	3232	2263
79	9847	7878			857	600	3311	2318
80	10090	8072			865	606	3390	2373
81	10337	8270			873	612	3471	2430
82	1[illegible]586	8469			881	617	3552	2487
83	10839	8672			889	623	3635	2545
84	11094	8876			[illegible]97	628	3718	2603
85	11353	9083			905	634	3803	2663
86	11614	9292			913	640	3888	[illegible]722
87	11879	9504			921	645	3975	2783
88	12146	9717			929	651	4062	2844
89	12417	9934			937	650	4151	2906
90	12690	10152			945	662	4240	2968
91	12967	10374			953	668	4331	3032
92	13246	10597			961	673	4420	3094
93	13529	10824			969	679	4515	3161
94	13814	11052			977	684	4608	3226
95	14103	11283			985	690	4703	3293
96	14394	11516			993	696	4798	3359
97	14680	11752			1001	701	4895	3427
98	14986	11989			1009	707	4992	3495
99	15287	12230			1017	712	5091	3564
100	15590	12472			1025	718	5190	36[illegible]3
	Per le potenze superiori tassa fissa lire 16,500				(1)	(2)	(3)	(4)

(1) Per le potenze superiori tassa fissa L. 1500 — (2) Id. L. 1000 — (3) Id. L. 6000 — (4) Id. L. 4500.

AVVERTENZE

1. — I noleggiatori, per godere della riduzione di tassa, di cui alla colonna 3 della presente tariffa, devono produrre alla prefettura un certificato in carta libera della Camera di commercio attestante la loro iscrizione come noleggiatori, nonchè il *nulla osta* da parte del Circolo ferroviario di ispezione.

La prefettura appone sulla licenza di circolazione la dichiarazione « Autovettura per noleggio di rimessa ».

2. — Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse minori di cui alle colonne 3 a 9 della presente tariffa, compete all'ufficio del registro, il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti quando queste non risultino dalla licenza di circolazione.

3. — Con decreto del ministro delle finanze la tassa stabilita alla colonna 5 può essere resa applicabile anche in città con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti, quando in tali città venga istituito un regolare servizio automobilistico di piazza con tassametro in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffa debitamente approvata.

4. — I veicoli di cui alle colonne 4 a 7 della presente tariffa devono portare, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa con la dicitura « Servizio pubblico ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato C.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

Potenza in cavalli (H. P.)	Tasse annuali — Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Tasse annuali — Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato o a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Potenza in cavalli (H. P.)	Tasse annuali — Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Tasse annuali — Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato o a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini
1	25	24	17	153	42
2	27	24	18	167	44
3	30	25	19	182	47
4	34	25	20	198	49
5	39	26	21	215	52
6	41	26	22	232	54
7	50	27	23	250	57
8	57	28	24	269	60
9	65	29	25	289	63
10	73	30	26	309	66
11	85	32	27	330	70
12	92	34	28	352	73
13	103	35	29	374	77
14	114	36	30	398	80
15	126	38	31	422	84
16	139	40	32	447	88

Allegato C.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

Potenza in cavalli (H. P.)	Tasse annuali — Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Tasse annuali — Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato o a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Potenza in cavalli (H. P.)	Tasse annuali — Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Tasse annuali — Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato o a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini
33	473	92	68	1842	313
34	499	96	69	1895	322
35	526	101	70	1948	330
36	554	105	71	2002	339
37	583	110	72	2057	348
38	604	114	73	2113	357
39	642	119	74	2169	366
40	673	124	75	2226	373
41	705	129	76	2284	385
42	737	134	77	2343	395
43	733	140	78	2402	404
44	804	145	79	2462	414
45	839	151	80	2523	424
46	874	156	81	2585	434
47	910	162	82	2647	444
48	947	163	83	2710	455
49	985	174	84	277	465
50	1023	180	85	283	476
51	1063	187	86	29	485
52	1102	193	87	2 70	497
53	1143	200	88	3037	503
54	1184	206	89	3105	510
55	1226	213	90	3173	530
56	1269	220	91	3212	542
57	1313	227	92	4312	553
58	1357	234	93	3383	565
59	1402	242	94	3454	573
60	1448	249	95	3528	583
61	1495	257	96	3599	600
62	1542	264	97	3673	613
63	1586	272	98	3747	621
64	1639	280	99	3822	637
65	1689	288	100	38[illegible]8	61[illegible]
66	1739	296		Per le potenze superiori ai 100 cav. tassa fissa lire 4000	Per le potenze superiori ai 100 cavalli tassa fissa lire 800
67	1790	305			

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1693, *che estende ai funzionari del cessato regime confermato e riassunto in servizio nelle Amministrazioni statali dei territori annessi, le disposizioni del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, circa il pagamento del premio di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1185;

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1920-921, al personale del cessato regime, confermato e riassunto in servizio nelle Amministrazioni statali dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 in quanto appartenga a categorie corrispondenti a quelle indicate nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1185 verrà corrisposta la cointeressenza in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario, nella misura massima di cui all'articolo sopracitato.

Il pagamento della cointeressenza avverrà nella misura effettivamente percepita, al netto da qualsiasi ritenuta, dal corrispondente personale delle Amministrazioni statali del Regno.

Art. 2

Una retribuzione straordinaria nella stessa misura di cui al precedente articolo, è concessa al personale del cessato regime, confermato e riassunto in servizio, appartenente alle categorie indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1185.

Art. 3.

Agli effetti della commisurazione della cointeressenza, per il personale già assimilato al corrispondente personale del Regno si fa riferimento allo stipendio stabilito nelle rispettive tabelle di assimilazione e per il personale non ancora assimilato vale la base di commisurazione stabilita dall'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 110.

Art 4.

È escluso dal beneficio indicato nell'art 1 del presente decreto il personale che abbia uno stipendio eguale o superiore a L 14.000, secondo la base di commisurazione di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

La spesa necessaria per l'esecuzione del presente decreto farà carico al cap 235 *ter* dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1631, *che modifica il primo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1919, n 991, che detta norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 991;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al 1° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919 n. 991, è sostituito il seguente:

« Gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie si terranno ogni anno nel mese di gennaio e nel mese di luglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1633, *che stabilisce la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio industriale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Visti i RR. decreti 16 ottobre 1910, n. 755, 11 agosto 1915, n. 1036;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale è stabilita in ragione di un ottavo della somma corrispondente al prezzo di tariffa dei generi costituenti la dotazione a fido del rispettivo ufficio di vendita, e per i magazzinieri in ragione di un decimo della somma stessa, fissando però per questi ultimi il limite massimo della cauzione in L. 50.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1638, *che modifica l'art. 24, quarto comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, sugli assegni straordinari sul fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul «Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto» approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 24, quarto comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, è modificato come segue:

Nessuno potrà avere nello stesso anno assegni che in complesso superino le lire 240.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1682, *che modifica l'art. 7 del regolamento 2 luglio 1914, n. 811, sui veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 33 nel regolamento sui veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con R. decreto 2 luglio 1914, n. 811;
Visto l'art. 2 del regolamento sulla larghezza dei cerchioni dei veicoli circolandi sulle strade pubbliche, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1453;
Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Sentita la Commissione parlamentare istituita dall'art. 2 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 7 del regolamento 2 luglio 1914, n. 811, è così modificato:

Il carico totale di ciascun veicolo non può superare gli 80 quintali, salvo autorizzazione speciale del prefetto, nell'ambito della rispettiva provincia sentiti gli Enti proprietari delle strade e l'Ufficio del genio civile.

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 33 del regolamento predetto è così modificato:

Le scuole riconosciute sono sotto la direzione del Circolo o sezione di Circolo ferroviario d'ispezione, e il direttore di Circolo o della sezione delegherà un funzionario del ruolo di vigilanza a presiedere la Commissione esaminatrice alla fine di ciascun corso.

In relazione a questa modificazione restano anche modificate le disposizioni successive che ad essa hanno riferimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.